

da rimpatriare nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 13 è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. In tal caso si procede alla confisca delle somme indicate nella dichiarazione medesima.

13. 01. Sinisi.

ART. 14.

(Effetti del rimpatrio).

Sopprimerlo.

* **14. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **14. 6.** Soda, Finocchiaro, Agostini, Kessler, Benvenuto, Pistone.

Sopprimerlo.

* **14. 17.** Boato.

Sopprimerlo.

* **14. 41.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14. 18. Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e contributivo.

14. 40. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per i periodi d'imposta con le seguenti: relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: In caso di accertamento aggiungere le seguenti: relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001.

14. 43. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: agli imponibili con le seguenti: ai redditi prodotti dagli imponibili.

14. 42. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: rappresentati dalle con le seguenti: correlati alle.

14. 38. Pinza, Benvenuto, Agostini, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione finanziaria verifica la validità della dichiarazione di cui all'articolo 13 e l'avvenuto versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, o dell'avvenuta sottoscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.

14. 7. Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **14. 2.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **14. 19.** Boato.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e previdenziali.

14. 34. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **14. 3.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **14. 10.** Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **14. 20.** Boato.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente con le seguenti: del predetto decreto n. 429, commessi in relazione alla.

14. 47. Fanfani, Bressa.

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

14. 35. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

14. 21. Boato.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: antiriciclaggio aggiungere le seguenti: , compresi quelli.

14. 32. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non effettuano fino a, al secondo periodo: la somma con le seguenti: effettuano, entro il termine per la dichiarazione dei sostituti di imposta, le comunicazioni alla amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari devono inoltre comunicare, nello stesso termine, alla amministrazione finanziaria dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti le somme.

14. 48. Fanfani, Bressa.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

14. 31. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

14. 11. Soda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

* **14. 4.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

* **14. 30.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 3.

****14. 22.** Boato.

Sopprimere il comma 3.

****14. 49.** Fanfani, Bressa.

Al comma 3, sopprimere la parola: non.

14. 29. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 4, dopo le parole: a fornire aggiungere le seguenti: all'autorità giudiziaria.

14. 50. Fanfani, Bressa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo.

14. 28. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone, Siniscalchi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attività di contrasto dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a tre anni.

14. 13. Soda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attività di contrasto dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

14. 14. Soda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

14. 12. Soda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli intermediari sono altresì obbligati a informare l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire nel caso in cui riscontrino elementi dai quali si possa indurre la non veridicità della dichiarazione degli interessati relativamente alla detenzione delle attività all'estero al tempo previsto dalla presente legge.

14. 44. Kessler, Finocchiaro.

Sopprimere il comma 5.

14. 23. Boato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: non.

14. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

14. 45. Kessler, Finocchiaro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 14.60
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 14.60, sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine del comma aggiuntivo.

0. 14. 60. 1. Benvenuto, Agostini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della documentazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del presente decreto, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.

14. 60. La Commissione.

Sopprimere il comma 6.

* **14. 24.** Boato.

Sopprimere il comma 6.

* **14. 27.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Previa adesione fino a: amministrazioni competenti con le seguenti: Su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'integrale pagamento degli importi di cui all'articolo 12, le basi imponibili fiscali determinate dall'amministrazione finanziaria.

14. 51. Fanfani, Bressa.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di cui al comma 1, lettera a).

14. 37. Pinza, Agostini, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimpatrio e gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 non sono ostativi alla punibilità dei reati di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi previsti sia già iniziato un procedimento penale, mediante l'iscrizione del fatto a notizia di reato, ancorché a carico di ignoti.

14. 52. Fanfani, Bressa.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: estintivi.

14. 16. Soda, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone, Kessler, Finocchiaro.

Sopprimere il comma 8.

14. 25. Boato.

ART. 15.

(Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero).

Sopprimerlo.

***15. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***15. 3.** Soda.

Sopprimerlo.

***15. 5.** Boato.

Sopprimerlo.

***15. 11.** Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 1.

15. 6. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: della somma fino a: ovvero con le seguenti: delle somme indicate nell'articolo 12, comma 1, ovvero con il versamento delle somme e.

15. 12. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: nell'articolo 12, comma 1, aggiungere le seguenti: con una maggiorazione del 10 per cento,

15. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

15. 7. Boato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: della somma fino a: ovvero con le seguenti: delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il versamento delle somme e.

15. 13. Fanfani, Bressa.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

15. 10. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

Sopprimere il comma 3.

***15. 8.** Boato.

Sopprimere il comma 3.

***15. 14.** Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 4.

15. 9. Boato.

ART. 16.

(Regolarizzazione di altre attività).

Sopprimerlo.

***16. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***16. 2.** Boato.

Sopprimerlo.

***16. 5.** Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 1.

16. 3. Boato.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Boato.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio).

Sopprimerlo.

***17. 1.** Boato.

Sopprimerlo.

***17. 5.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

17. 4. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

***17. 2.** Boato.

Sopprimere il comma 2.

***17. 3.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

***17. 6.** Fanfani, Bressa.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Ad esclusione dei casi in cui le attività siano rimpatriate da Paesi e territori dichiarati non cooperativi nell'azione di contrasto al riciclaggio dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) istituito presso l'OSCE ovvero siano state mantenute e regolarizzate in tali Paesi e territori.

17. 7. Agostini, Benvenuto.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.8
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 17.8, sostituire le parole: al 100 per cento con le seguenti: al 250 per cento.

0. 17. 8. 1. Benvenuto, Agostini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

17. 8. La Commissione.

ART. 18.

(Assegnazione dei titoli).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***18. 3.** Boato.

Sopprimerlo.

***18. 8.** Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 1.

18. 4. Boato.

Sopprimere il comma 2.

18. 5. Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venti anni.

18. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

18. 6. Boato.

Sopprimere il comma 4.

18. 7. Boato.

ART. 19.

(Disciplina sanzionatoria).

Sopprimerlo.

19. 8. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 5 al 25 per cento dell'ammontare con le seguenti: pari all'intero ammontare;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 per cento dell'ammontare con le seguenti: pari all'intero ammontare;

al comma 2, sostituire le parole: del 25 per cento dell'ammontare con le seguenti: pari all'intero ammontare.

19. 5. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a lire cinque milioni;

19. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.

19. 7. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a lire cinque milioni.

19. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.

19. 6. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

19. 4. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a lire cinque milioni.

19. 3. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno degli intermediari che omette o ri-

tarda la denuncia di cui all'articolo 14, comma 4-bis, è punito con la multa da uno a dieci milioni di lire.

19. 10. Kessler, Finocchiaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'interessato che attesta falsamente, nella dichiarazione prevista dall'articolo 13, la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

19. 9. Kessler, Finocchiaro.

ART. 20.

(Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).

Sopprimerlo.

***20. 1.** Boato.

Sopprimerlo.

***20. 6.** Fanfani, Bressa.

Al comma 3, premettere i seguenti:

1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento di interventi finalizzati alla tutela del territorio e alla difesa del suolo.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente capo, ad eccezione di quelle previste dal comma 1, sono destinate ad un ruolo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.

20. 7. Lion.

Sopprimere il comma 3.

20. 4. Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. La Guardia di finanza, unitamente all'amministrazione finanziaria, dedica particolare attenzione all'indagine verso la criminalità organizzata ed il terrorismo.

20. 5. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

ART. 21.

(Disposizioni in materia di economia sommersa).

Sopprimerlo.

***21. 1.** Boato.

Sopprimerlo.

***21. 7.** Fanfani, Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.20
DEL GOVERNO.

All'emendamento 21.20, sostituire le parole: 28 febbraio 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.

0. 21. 20. 1. Benvenuto, Agostini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia » sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento »;

b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da: « 8 per cento » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle se-

guenti: « 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; »;

c) al comma 3, dopo le parole: « e dei contributi previdenziali » sono aggiunte le seguenti: « e premi assicurativi »;

d) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « I lavoratori, possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previ-

denziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati »;

f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8 bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi, e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile ».

21. 20. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento »;

b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da: « 8 per cento » fino alla fine della lettera sono sostituite con le seguenti: « 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente al 75 per cento per il primo anno, al 70 per cento per il secondo anno e al 65 per cento per il terzo anno »;

c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « e dei contributi previdenziali », sono aggiunte le seguenti: « e premi assicurativi »;

d) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 dicembre 2001. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2001. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi »;

e) il comma 8 è sostituito con il seguente:

« 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integra-

zione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale per gli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati »;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile ».

21. 2. Benvenuto, Pinza, Pistone, Agostini, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio

dell'economia », sostituire le parole: « 30 novembre 2001 » con le seguenti: « 30 aprile 2002 ».

21. 6. Benvenuto, Pinza, Pistone, Agostini, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità. »

21. 9. Lion, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Pistone, Realacci, Rocchi, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a)*, primo periodo, le parole: « che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente » sono sostituite dalle seguenti: « che presentano la dichiarazione di cui al comma 1 e »;

b) al comma 2, lettera *a)*, primo periodo, le parole: « incremento stesso » sono sostituite dalle seguenti: « incremento del reddito imponibile »;

c) al comma 2, lettera *a)*, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che svolgono attività agricola nei limiti dell'articolo 29 del citato testo unico, l'imposta sostitutiva è applicata sull'incremento del valore della produzione in misura pari alla metà dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) vigente nel periodo di imposta di riferimento »;

d) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, le parole: « Per il secondo ed il terzo periodo d'imposta, » sono soppresse;

e) al comma 2, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il primo periodo, se l'imposta sostitutiva è applicata nella misura del 13 per cento, la stessa sostituisce anche l'intero importo dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta rispetto a quella relativa al periodo immediatamente precedente »;

f) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta nonché la mancata presentazione della dichiarazioni di inizio attività, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione ».

21. 8. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'eco-

nomia », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli imprenditori agricoli che determinano il reddito di base catastale, nella dichiarazione di emersione indicano esclusivamente il maggior imponibile previdenziale, con applicazione della contribuzione previdenziale sostitutiva ».

21. 3. Rava, Nicola Rossi, Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale ».

21. 4. Finocchiaro, Cardinale, Enzo Bianco, Burtone, Lumia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente ed autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori di retti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni

antercedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. Unitamente all'autodenuncia gli interessati dovranno esibire prova del pagamento all'INPS di una somma pari a lire 200.000 per ogni anno di mancata iscrizione, nei limiti di cui al comma 2, senza applicazione di sanzioni e interessi, nonché richiedere l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, indicandone i requisiti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'autodenuncia stessa.

4. Il pagamento di tale somma deve essere effettuato in unica soluzione e deve intendersi a garanzia e copertura di tutto quanto sopra.

5. La presentazione dell'autodenuncia, corredata della documentazione di cui al comma 3, produce l'automatica estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

21. 5. Rava, Benvenuto, Pinza, Pistone, Agostini, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis (Piano straordinario di lotta sul piano finanziario alla criminalità organizzata ed al terrorismo).

1. Con decreto dei ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1o dicembre 2001, mirato al contrasto delle operazioni finanziarie, all'estero ed in Italia, collegate alla criminalità organizzata ed a organizzazioni terroristiche. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce regolarmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli sviluppi e sui risultati di tale piano.

21. 01. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CARTOLARIZZAZIONE

ART. 22.

(Società per la cartolarizzazione).

Sopprimerlo.

22. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche attraverso soggetti terzi,

22. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo periodo aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

22. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 3, sopprimere le parole: , ovvero mediante assunzioni di finanziamenti.

22. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, sopprimere il comma 6.

22. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 6, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , qualora sia interamente di natura pubblica,

22. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, sopprimere il comma 8.

22. 7. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: e sono soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.

22. 12. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusi fino a: non sono con le seguenti: ivi compresi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, sono.

22. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, sopprimere il comma 9.

22. 9. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: non fino a: né all'imposta con le seguenti: è soggetto alle imposte sui redditi e all'imposta.

22. 10. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: delle stesse, aggiungere la seguente: non.

22. 11. Giordano, Russo Spena.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE
OPERAZIONI FINANZIARIE

ART. 23.

(Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato).

Sopprimerlo.

23. 1. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco, Siniscalchi.

ART. 25.

(Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato).

Sopprimerlo.

25. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,

25. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

25. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: articolo 32 fino alla fine del periodo con le seguenti: articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.

25. 4. La Commissione.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. — *(Rinvio dell'applicazione delle vendite sottocosto)* — 1. L'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, di approvazione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è rinviata al 1° aprile 2002.

25. 01. Minoli Rota.

(A.C. 1654 — Sezione 4)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

ALLEGATO

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

ART. 1-bis. *(Conversione in euro dei valori bollati)* — 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura ».

All'articolo 2, comma 9, le parole: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute » sono sostituite dalle seguenti: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti ».

All'articolo 5, al comma 1, è premesso il seguente: « 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola "filigrane" sono inserite le seguenti: ", programmi informatici" ».

All'articolo 8, comma 3, le parole « quindicimila euri » sono sostituite dalle seguenti « quindicimila euro » e le parole « articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 ».

All'articolo 9, comma 1, lett. a) le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
ART. 10 (*Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*).

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in paesi di cui al primo periodo;

c) banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. ».

b) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: « La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effet-

tivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità.

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri tutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza »;

d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole « dell'attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione »; nel secondo periodo le parole « la predetta attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « la predetta dichiarazione ».

2. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalla seguente: *a)* da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è successive modificazioni;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente; 1-*bis*. I requisiti di cui comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. ».

3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere *a)* e *b)*, sono sostituite dalla seguente: *a)* soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. ».

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992 ».

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati. ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera *a)*, le parole « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettera *b)*, le parole: « emanato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, le parole « d.l. » e « d. lgs » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « decreto-legge » e « decreto legislativo »;

al comma 1, la lettera *f)* è soppressa.

All'articolo 12, al comma 1, primo periodo, le parole « comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: detenute almeno al 1° agosto 2001 ».

All'articolo 12, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile ».

All'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera c), dopo la parola « nonché » è inserita la seguente: « per »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme anti-terrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-*bis*. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività ».

All'articolo 17:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-*bis*. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare

il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore »;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente; 2-*bis*. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. ».

All'articolo 20:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

nella rubrica le parole « vincoli di destinazione e » sono soppresse.

All'articolo 21, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-*bis*. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante *Primi interventi per il rilancio dell'economia* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole « 30 novembre 2001 », sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento »;

b) nel comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da « 8 per cento » fino

alla fine sono sostituite dalle seguenti: « 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: *2-bis*. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione. »;

d) nel comma 3, dopo le parole « e dei contributi previdenziali » sono inserite le seguenti: « e premi assicurativi »;

e) nel comma 4, il quarto periodo, è sostituito dai seguenti: « I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002.

La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: « Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b) del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati »;

g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: *8-bis*. Il ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché

delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.».

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, le parole: «10.000 euri» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

al comma 1, capoverso 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero, ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri».

All'articolo 25, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli

di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero, ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.».

L'articolo 26 è soppresso.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie».

Dis. 1. 1. Governo.